

**"Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile"**

### Emendamento articolo 5

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

#### **Art. 5**

*(Dotazione organica e programmazione assunzioni dell'amministrazione giudiziaria)*

1. In coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, già stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005 ed ulteriormente modificate dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono rideterminate secondo l'allegata **tabella A**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in merito alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale. I profili professionali dell'istituito ruolo tecnico sono definiti in sede di contrattazione collettiva. Le successive rideterminazioni sono effettuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Eventuali posizioni soprannumerarie sono temporaneamente autorizzate, in deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sono riassorbite a seguito delle cessazioni e delle progressioni professionali di cui alla presente legge.
3. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia- Amministrazione giudiziaria è autorizzato, in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2007 – 2009:
  - a) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2800 unità di personale, dell'area terza, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, di cui 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2008 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2009 e le restanti unità da assumere negli anni 2008 e 2009 nei limiti previsti dai commi 523 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  - b) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno, al **fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia lavorativa e la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti nell'ambito della medesima area**, in fase di prima attuazione ed in via prioritaria, ad attivare nel medesimo triennio procedure di progressione professionale tra le aree, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e ricorrendo alle procedure selettive di cui all'articolo 13, comma 3, del medesimo CCNL, del personale di ruolo appartenente

all'ex area B, posizione economica B3 e B3S, nell'area terza, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 22.981.402 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;

c) contestualmente all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine e nei termini di cui alla precedente lettera b), ad attivare procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente all'ex area A nell'area seconda, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di spesa di euro 1.264.990 a decorrere dall'anno 2008.

4. In via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree secondo l'ordinamento previgente, consentite ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore, già programmate o concordate, sono svolte ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obbiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in sostituzione delle procedure avviate.

#### Emendamento articolo 14

All'articolo 14, comma 4, sostituire le parole “euro 44.317.073” con le parole euro 59.988.472”, le parole “euro 96.158.069” con le parole “euro 110.027.384”, le parole “euro 41.617.073” con le parole “euro 60.288.472” e le parole “euro 96.458.069” con le parole “euro 110.327.384.”.

## NOTA TECNICA

La presente nota tecnica è volta a valutare gli oneri recati dall'emendamento all'articolo 5 che prevede l'incremento del numero di lavoratori interessati alle procedure di progressione professionale tra le aree. In particolare, per i passaggi dall'ex area B (posizione economica B 3) all'ex area C (posizione economica C1) l'incremento è pari a 3.900 unità, passando dalle originarie 2.800 unità previste alle 6.700 unità complessive; per i passaggi dall'ex area A (posizione economica A 1) all'ex area B (posizione economica B 1) l'incremento è pari a 389 unità, passando dalle originarie 611 unità previste alle 1.000 unità complessive.

I maggiori oneri possono quindi essere quantificati come di seguito:

### Progressioni da ex B 3 a ex C 1 (ora area terza, fascia retributiva F1)

Unità di personale interessate	3.900
Differenza stipendiale	3.430,06
<b>Oneri per incremento unità</b>	<b>13.377.234</b>

### Progressioni da ex A 1 a ex B 1 (ora area seconda, fascia retributiva F1)

Unità di personale interessate	389
Differenza stipendiale	1.264,99
<b>Oneri per incremento unità</b>	<b>492.081</b>

Complessivamente quindi l'emendamento in esame prevede maggiori oneri annui pari ad **euro 13.869.315**, che risultano comunque coperti nell'ambito del maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato previsto all'articolo 14, per una quota di risorse pari ad **euro 14.026.065** come differenziale tra l'importo del maggior gettito complessivo annuo stimato (euro 110.484.134) e gli oneri originari recati dal presente provvedimento (euro 96.458.069).

Di conseguenza vengono rideterminati gli importi delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, lettere b) e c) nonché gli importi relativi alle previsioni di spesa complessiva di cui all'articolo 14, comma 4.